


# Statuto **della Comunità Montana Grand Combin**

approvato con deliberazione del consiglio  
dei sindaci n° **137** del **11 dicembre 2006**



<b>TITOLO I .....</b>	<b>3</b>
<b>DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
Art. 1 - Denominazione e territorio.....	3
Art. 2 - Simbolo distintivo .....	3
Art. 3 - Sede .....	3
Art. 4 - Albo pretorio.....	3
Art. 5 - Uso della lingua francese .....	4
Art. 6 - Uso del franco-provenzale .....	4
<b>TITOLO II.....</b>	<b>4</b>
<b>PARTECIPAZIONE POPOLARE.....</b>	<b>4</b>
Art. 7 - Istituti di partecipazione popolare .....	4
Art. 8 - Petizioni popolari .....	4
<b>TITOLO III.....</b>	<b>5</b>
<b>FUNZIONI.....</b>	<b>5</b>
Art. 9 - Finalità.....	5
Art. 10 - Classificazione delle funzioni.....	5
Art. 11 - Funzioni di programmazione .....	5
Art. 12 - Funzioni di competenza comunale e di gestione di servizi di base .....	5
Art. 13 - Funzioni di assistenza tecnica.....	6
Art. 14 - Funzioni facoltative delegate dalla regione.....	6
Art. 15 - Funzioni facoltative delegate dai comuni .....	6
<b>TITOLO IV.....</b>	<b>6</b>
<b>ORGANI.....</b>	<b>6</b>
Art. 16 - Classificazione degli organi .....	6
Art. 17 - Elezione del presidente .....	7
Art. 18 - Revoca del Presidente .....	7
Art. 19 - Cessazione del presidente nel corso del mandato.....	8
Art. 20 - Vicepresidente .....	8
Art. 21 - Composizione del Consiglio dei sindaci.....	8
Art. 22 - Competenze del Presidente.....	8
Art. 23 - Competenze del consiglio dei sindaci.....	9
Art. 24 - Ruolo consultivo dei consiglieri comunali .....	10
Art. 25 - Funzionamento del consiglio dei sindaci.....	10
Art. 26 - Funzionamento dell'assemblea dei componenti dei consigli comunali .....	11
Art. 27 - Diritto d'accesso dei consiglieri comunali .....	11
Art. 28 - Funzione di sindacato ispettivo dei consiglieri .....	11
<b>TITOLO V .....</b>	<b>12</b>
<b>ORGANIZZAZIONE.....</b>	<b>12</b>
Art. 29 - Principi informativi dell'ordinamento degli uffici.....	12
e dei servizi e dell'attività gestionale .....	12
Art. 30 - Principio di distinzione delle competenze .....	12
Art. 31 - Segretario della comunità .....	13
Art. 32 - Dirigenti .....	13
Art. 33 - Conferenza dei dirigenti .....	13
<b>TITOLO V .....</b>	<b>14</b>
<b>DISPOSIZIONI VARIE.....</b>	<b>14</b>
Art. 34 - Forme di cooperazione .....	14
Art. 35 - Regolamenti.....	14
Art. 36 - Norme transitorie.....	14

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Denominazione e territorio**

1. La comunità montana Grand Combin associa i comuni di Allein, Bionaz, Doues, Etroubles, Gignod, Ollomont, Oyace, Roisan, Saint-Oyen, Saint Rhémy-en-Bosses e Valpelline, i quali condividono obiettivi di sviluppo comune delle rispettive collettività locali nell'intento di realizzare una piena integrazione nell'erogazione dei servizi, attraverso il perseguimento di standard qualitativi ottimali, nonché di rappresentare un referente privilegiato della regione per il territorio di riferimento, ai fini di una mirata politica di programmazione.
2. Nell'esercizio delle funzioni e dei servizi la comunità si uniforma ai principi dei diritti dei cittadini, della parità tra uomini e donne, respingendo ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza, l'origine etnica, la lingua, la religione, le opinioni politiche, l'appartenenza a minoranze, l'orientamento e l'identità sessuale, favorendo la partecipazione di tutti i cittadini alla gestione degli affari pubblici, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario rispetto a quello della Comunità Montana.

### **Art. 2 - Simbolo distintivo**

1. La comunità è dotata di un proprio simbolo distintivo.
2. L'uso del simbolo e i casi di concessione dell'uso da parte di altri soggetti è disciplinato con regolamento.

### **Art. 3 - Sede**

1. La comunità montana ha sede in loc. Chez Roncoz nel Comune di Gignod.
2. Gli uffici possono essere decentrati sul territorio, al fine di favorire l'accesso ai servizi da parte dell'utenza/clientela ferma restando la necessità di garantire che l'eventuale decentramento avvenga in modo organico, garantendo l'omogeneità delle competenze delle unità organizzative.
3. Possono essere istituiti, anche in forma decentrata, sportelli multifunzione.
4. Gli organi collegiali della comunità si riuniscono di norma presso la sede dell'ente; il presidente ha facoltà di disporre la convocazione altrove.

### **Art. 4 - Albo pretorio**

1. La comunità montana è dotata di un proprio albo pretorio ove vengono pubblicati tutti i documenti amministrativi assoggettati ad obbligatoria pubblicazione in virtù di disposizioni legislative, nonché quelli che l'ente ritenga autonomamente di pubblicare.
2. L'ente può dotarsi anche di un albo pretorio informatico.
3. Per le notifiche dei propri atti la comunità può avvalersi dei messi notificatori dei comuni nel rispetto della competenza territoriale dei medesimi ovvero degli ufficiali giudiziari.

### **Art. 5 - Uso della lingua francese**

1. La lingua francese è ad ogni effetto pienamente parificata alla lingua italiana.
2. I documenti amministrativi possono essere redatti indifferentemente in lingua italiana o in lingua francese.
3. Nell'attività degli organi e degli uffici possono essere utilizzate indifferentemente la lingua italiana e la lingua francese.

### **Art. 6 - Uso del franco-provenzale**

1. Al franco-provenzale è riconosciuta pari dignità istituzionale rispetto alle lingue ufficiali italiana e francese.
2. Il franco-provenzale può essere utilizzato liberamente nell'attività degli uffici.
3. Il franco-provenzale può essere utilizzato nell'attività degli organi collegiali, ma con obbligo a carico del dichiarante di fornire, ai fini della verbalizzazione, la traduzione dell'intervento in lingua italiana o in lingua francese.

## **TITOLO II PARTECIPAZIONE POPOLARE**

### **Art. 7 - Istituti di partecipazione popolare**

1. La comunità montana favorisce la partecipazione diretta degli elettori residenti nei territori dei comuni facenti parte della comunità medesima.
2. Gli elettori possono presentare petizioni relativamente alle materie di competenza della comunità.

### **Art. 8 - Petizioni popolari**

1. Le petizioni popolari possono essere proposte da almeno n. 100 elettori residenti nei comuni facenti parte del territorio della comunità.
2. Le petizioni possono avere ad oggetto qualsiasi materia di competenza della comunità.
3. Il procedimento di presentazione ed esame delle petizioni e l'assunzione delle conseguenti determinazioni sono disciplinati con regolamento.

## **TITOLO III FUNZIONI**

### **Art. 9 - Finalità**

1. La comunità montana è ente di gestione di funzioni e servizi nonché di rappresentanza unitaria di interessi dei comuni associati nei confronti della regione e di supporto propositivo di quest'ultima nell'attività di programmazione generale e settoriale.
2. La comunità montana si pone quale obiettivo quello di rappresentare il livello gestionale per eccellenza per conto ed in attuazione dell'indirizzo politico dei due livelli di governo, che ne rimangono quindi esclusivi titolari: quello regionale e quello comunale.
3. La comunità montana si pone altresì l'obiettivo di rappresentare il momento di coordinamento delle politiche locali sul territorio, nonché di sintesi di una proposta unitaria rappresentativa degli interessi del territorio nei confronti della regione, nel perseguimento di obiettivi tesi ad un reale sviluppo delle comunità locali, con particolare riferimento all'arricchimento umano, culturale, sociale e produttivo, in un quadro sinergico ed equilibrato tra diversi fattori.
4. La comunità montana si pone altresì l'obiettivo della valorizzazione delle peculiarità linguistiche e culturali del proprio territorio e delle proprie comunità, o di alcune di esse.

### **Art. 10 - Classificazione delle funzioni**

1. Le funzioni della comunità montana si distinguono in:
  - a) funzioni di programmazione;
  - b) funzioni di competenza comunale e di gestione di servizi di base;
  - c) funzioni di assistenza tecnica ai comuni;
  - d) funzioni eventualmente delegate dalla regione;
  - e) funzioni eventualmente delegate dai comuni.
2. La comunità montana può altresì svolgere servizi per conto di altri enti, previo idoneo accordo.

### **Art. 11 - Funzioni di programmazione**

1. La comunità montana formula alla regione proposte ed indirizzi afferenti la pianificazione territoriale nell'area del territorio di interesse della comunità.
2. Le proposte di cui al comma 1 sono formulate dal consiglio dei sindaci a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.
3. La comunità montana può adottare programmi generali di sviluppo ed eventuali programmi settoriali.
4. I programmi di cui al comma 3 sono approvati a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti dal consiglio dei sindaci.

### **Art. 12 - Funzioni di competenza comunale e di gestione di servizi di base**

1. La comunità montana vuole rappresentare l'ente gestore delle funzioni di competenza comunale e dei servizi di base di cui all'art. 83, LR. 54/98 che per dimensioni,

caratteristiche o altre ragioni non si prestino a livello comunale ad una gestione adeguata.

2. L'obiettivo della comunità montana è quello di porsi quale ente gestore delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1 per tutti gli enti ricompresi nell'ambito del territorio, ferma restando la possibilità di un esercizio di funzioni o servizi solo per conto di alcuni di essi.
3. I rapporti tra comunità e comune sono disciplinati da apposita convenzione indicante oggetto e contenuto della funzione o del servizio, e rapporti di natura organizzativa, gestionale e finanziaria.
4. Con riferimento alle funzioni ed ai servizi individuati con deliberazione della giunta regionale, ai sensi dell'art. 84, LR. 54/98 la gestione associata da parte della comunità montana è obbligatoria.

#### **Art. 13 - Funzioni di assistenza tecnica**

1. La comunità montana, in presenza di risorse quantitativamente e qualitativamente idonee, presta assistenza tecnica ai comuni del territorio, con particolare riferimento:
  - alla realizzazione di studi e ricerche;
  - alla gestione di procedimenti amministrativi di particolare complessità.
2. L'assistenza tecnica può essere prestata ai singoli comuni che ne facciano richiesta in modo continuativo o episodico.
3. La prestazione dell'assistenza può essere subordinata alla stipula di una convenzione disciplinante anche l'eventuale compartecipazione ai costi da parte del comune fruitore del servizio.

#### **Art. 14 - Funzioni facoltative delegate dalla regione**

1. La comunità montana può esercitare ulteriori funzioni eventualmente delegate dalla regione.

#### **Art. 15 - Funzioni facoltative delegate dai comuni**

1. La comunità può esercitare ulteriori funzioni eventualmente delegate dai singoli comuni associati, oltre a quelle di cui agli articoli precedenti.
2. Nella fattispecie di cui al presente articolo tra comunità e singolo comune è stipulata una convenzione disciplinante oggetto e contenuto del servizio ed ogni rapporto di natura finanziaria, organizzativa e gestionale.

### **TITOLO IV ORGANI**

#### **Art. 16 - Classificazione degli organi**

1. Sono organi di governo della comunità:
  - il presidente;
  - il consiglio dei sindaci.

2. Sono organi gestionali della comunità:
  - il segretario;
  - i dirigenti.
3. E' organo di controllo interno quello di revisione contabile

### **Art. 17 - Elezione del presidente**

1. Il presidente è eletto dal consiglio dei sindaci dopo il turno generale delle elezioni comunali, nel proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti l'organo, per la durata dell'intero mandato del consiglio.
2. Ove nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 1 nei primi due scrutini si procede al terzo scrutinio al ballottaggio tra i due candidati più votati al secondo.
3. In caso di parità di voti al ballottaggio sono ammessi i candidati che ricoprono la carica di sindaco e, ove detto criterio non fosse sufficiente, i rappresentanti con maggiore esperienza nella partecipazione ad organi direttivi della comunità montana.
4. Per l'elezione nello scrutinio di ballottaggio è comunque richiesta la maggioranza assoluta dei componenti l'organo.
5. Ove nessun candidato ottenga la maggioranza richiesta si procede ad oltranza nelle votazioni.

### **Art. 18 - Revoca del Presidente**

1. Il presidente può essere revocato a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio dei sindaci sulla base di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno i 2/5 dei componenti l'organo.
2. La mozione deve essere iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla presentazione, da tenersi non prima di dieci e non oltre trenta giorni.
3. La mozione è votata per appello nominale.
4. In caso di inadempimento del presidente provvede il vicepresidente.
5. In caso di inadempimento anche del vicepresidente provvedono alla convocazione del consiglio i sottoscrittori della mozione.
6. L'inadempimento del presidente è accertato ove:
  - a) sia stata convocata una seduta successivamente alla presentazione della mozione senza che quest'ultima sia stata iscritta all'ordine del giorno;
  - b) siano decorsi 25 giorni dalla presentazione della mozione senza che siano state diramate le convocazioni del consiglio;
  - c) la seduta sia stata convocata per un data successiva ai trenta giorni dalla presentazione della mozione.
7. L'inadempimento del vicepresidente è accertato ove, in presenza dei presupposti di cui al comma precedente, non provveda alla convocazione del consiglio entro cinque giorni fissando la seduta non oltre dieci giorni.
8. La mozione deve essere motivata; è sufficiente quale motivazione anche il venir meno del rapporto di fiducia con il presidente.

### **Art. 19 - Cessazione del presidente nel corso del mandato**

1. Ove il presidente cessi dalla carica di membro del consiglio nel corso del mandato, il consiglio provvede entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento all'elezione del nuovo presidente.
2. La presidenza dell'ente è assunta, sino all'elezione del nuovo presidente, dal vicepresidente.
3. In caso di contemporanea cessazione dalla carica di presidente e vicepresidente la presidenza dell'ente è assunta *ad interim* dal membro del consiglio con maggiore esperienza nella partecipazione ad organi direttivi della comunità montana.
4. Ove la cessazione dalla carica del presidente sia determinata da cause diverse da quella della cessazione dalla carica di membro del consiglio per la reggenza dell'ente e l'elezione del presidente si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.

### **Art. 20 - Vicepresidente**

1. Il consiglio dei sindaci elegge nel proprio seno un vicepresidente.
2. Le modalità e le procedure per l'elezione del vicepresidente sono quelle previste dall'art. 17 per l'elezione del presidente.

### **Art. 21 - Composizione del Consiglio dei sindaci**

1. Il consiglio dei sindaci è composto dai sindaci dei comuni membri della comunità.
2. Ogni sindaco ha facoltà di delegare quale membro del consiglio un componente della giunta comunale.
3. Sino a che la delega non sia stata eventualmente attribuita membro del consiglio dei sindaci è il sindaco.
4. In caso di revoca della delega al rappresentante nel corso del mandato, sino ad eventuale conferimento di delega ad altro assessore, la rappresentanza in seno al consiglio è assunta direttamente dal sindaco.
5. In caso di assenza del sindaco il vicesindaco può partecipare alla seduta del consiglio solo se delegato dal sindaco.
6. La delega conferita dal sindaco ai sensi del comma 5 ove questi ricopra la carica di presidente o di vicepresidente della comunità, ne determina la cessazione dalla carica di presidente o di vice presidente per il venir meno del requisito di eleggibilità rappresentato dall'appartenenza al consiglio.
7. In caso di assenza di un componente del consiglio delegato dal sindaco quest'ultimo può partecipare alla seduta del consiglio solo previa revoca della delega.

### **Art. 22 - Competenze del Presidente**

1. Il Presidente:
  - a) è il legale rappresentante della comunità;
  - b) convoca e presiede il consiglio dei sindaci e l'assemblea dei componenti dei consigli comunali;
  - c) garantisce l'unitarietà di indirizzo politico-amministrativo della comunità;
  - d) promuove e conclude gli accordi di programma;



- e) determina di agire e resistere in giudizio;
  - f) nomina il legale che rappresenterà l'ente in giudizio, con riferimento ad atti di competenza del presidente o del consiglio dei sindaci;
  - g) nomina i rappresentanti della comunità in altri enti;
  - h) nomina e revoca, nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, il segretario della comunità;
  - i) conferisce gli incarichi ai dirigenti, nel rispetto delle disposizioni legislative regolamentari e contrattuali;
  - j) svolge attività di indirizzo politico-amministrativo nei confronti del segretario e dei dirigenti, nel rispetto degli atti di programmazione approvati dal consiglio;
  - k) verifica, anche avvalendosi eventualmente di appositi organismi tecnici, la rispondenza dell'attività svolta dal segretario e dai dirigenti agli atti di programmazione ed alle direttive politico-amministrative impartite;
  - l) decide sulle spese di rappresentanza nel rispetto dei criteri predeterminati;
  - m) conferisce gli incarichi di consulenza ad alto contenuto di professionalità ove afferenti atti di competenza del presidente o del consiglio dei sindaci;
  - n) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Comunità Montana ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto o dai regolamenti;
2. Il presidente ha facoltà di delegare ai singoli componenti del consiglio l'esercizio di talune delle proprie competenze.
  3. Nella fattispecie di cui al comma 2, l'atto di delega deve indicare in modo puntuale le competenze oggetto di delega e gli atti assumibili in virtù della delega.
  4. La delega deve essere comunicata al consiglio al segretario e ai dirigenti.
  5. La delega può essere revocata in ogni momento.

### **Art. 23 - Competenze del consiglio dei sindaci**

1. Il consiglio dei sindaci ha competenza in merito a:
  - a) esame della condizione dei componenti del consiglio e presa d'atto della cessazione dalla carica di componenti il consiglio per il venir meno dei requisiti;
  - b) statuto dell'ente;
  - c) statuto delle aziende speciali;
  - d) regolamenti;
  - e) bilancio preventivo, prelievi dal fondo di riserva, relazione previsionale e programmatica e variazioni di bilancio;
  - f) rendiconto di gestione;
  - g) costituzione, modificazione e soppressione delle forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I, LR. 54/98;
  - h) convenzioni di cui agli artt. 86 e 87, l. r. n. 54/98;
  - i) individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113, LR. 54/98;
  - j) istituzione di uffici comuni ed approvazione della relativa convenzione;
  - k) atti di programmazione e indirizzo;
  - l) dotazione organica del personale;
  - m) partecipazione a società di capitali;
  - n) determinazione delle tariffe dei servizi, dei criteri per l'applicazione di esenzioni e riduzioni, nonché del tasso di copertura in percentuale del costo complessivo di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, che si intende assicurare con i proventi degli utenti e con i contributi a specifica destinazione;
  - o) acquisti e alienazioni di beni immobili;

- p) determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori;
  - q) criteri disciplinanti le spese di rappresentanza;
  - r) criteri disciplinanti la concessione di contributi ordinari, sussidi, ausili di natura economico finanziaria a persone fisiche, associazioni, comitati e persone giuridiche;
  - s) concessione di contributi straordinari;
  - t) trasferimento della sede della comunità;
  - u) modifica del simbolo distintivo della comunità;
  - v) approvazione di piani e progetti, ivi compresi i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere pubbliche e relative varianti;
  - w) approvazione Piano Esecutivo di Gestione e assegnazione quote di bilancio;
  - x) regolarizzazione dei lavori, degli acquisti di beni e servizi effettuati in urgenza e derivanti dal verificarsi di eventi eccezionali o imprevisti, di cui all'art. 27, c. 3, del R.R. n. 1/1999, demandando al responsabile di spesa l'adozione degli atti successivi e consequenziali;
  - y) accettazione o rifiuto di lasciti o donazioni di immobili, o mobili registrati;
2. Il consiglio dei sindaci inoltre discute e vota le mozioni presentate dai consiglieri comunali dei comuni facenti parte del territorio.
  3. Il presidente della comunità risponde nel corso delle sedute del consiglio dei sindaci alle interrogazioni ed interpellanze presentate dai consiglieri comunali.
  4. Di norma il consiglio dei sindaci si riunisce una volta ogni trimestre per la discussione delle mozioni e la risposta alle interrogazioni ed interpellanze.
  5. Alle sedute di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno facoltà di partecipare i sottoscrittori delle interpellanze, interrogazioni e mozioni; uno dei sottoscrittori di ogni documento ha facoltà di intervenire per illustrare l'atto e, in caso di interrogazione od interpellanza, dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.
  6. Il consiglio dei sindaci delibera altresì su ogni altro atto non rientrante nella competenza del presidente, del segretario o dei dirigenti configurante indirizzo politico-amministrativo.

#### **Art. 24 - Ruolo consultivo dei consiglieri comunali**

1. I componenti dei consigli dei comuni facenti parte della comunità montana svolgono funzioni consultive nei confronti del consiglio dei sindaci.
2. Ai consiglieri comunali riuniti in assemblea compete esprimere pareri in ordine ai seguenti atti:
  - bilancio di previsione e relazione revisionale e programmatica;
  - rendiconto di gestione;
  - eventuale regolamento sul funzionamento dell'assemblea.
3. E' facoltà del presidente e del consiglio dei sindaci chiedere il parere su qualunque altro atto.
4. L'assemblea dei consiglieri si esprime a maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Il parere non è in nessun caso vincolante.

#### **Art. 25 - Funzionamento del consiglio dei sindaci**

1. Il consiglio dei sindaci è validamente costituito con la presenza di oltre la metà dei componenti, tranne i casi in cui la legge preveda un quorum diverso.

2. La seduta di insediamento successiva al turno generale delle elezioni comunali, è convocata dal membro del consiglio con maggiore esperienza nella partecipazione ad organi direttivi della comunità montana.
3. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di oltre la metà dei voti validamente espressi, non computandosi a tal fine gli astenuti tranne che una disposizione di legge non preveda una diversa maggioranza.
4. Il consiglio può istituire nel proprio seno commissioni, con funzioni consultive e propositive, ai cui lavori possono essere invitati a partecipare anche dirigenti e responsabili di servizio dell'ente, oltre che esperti esterni.
5. Il funzionamento del consiglio dei sindaci è oggetto di ulteriore disciplina con regolamento da approvarsi a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

#### **Art. 26 - Funzionamento dell'assemblea dei componenti dei consigli comunali**

1. L'assemblea dei componenti dei consigli comunali è convocata dal presidente della comunità con avviso comunicato almeno 5 giorni prima della data prevista per la seduta.
2. L'assemblea è costituita validamente qualunque sia il numero dei presenti.
3. Ulteriori disposizioni sul funzionamento dell'assemblea possono essere previste con regolamento da adottarsi dal consiglio dei sindaci, a maggioranza assoluta dei componenti, sentita l'assemblea dei consiglieri.

#### **Art. 27 - Diritto d'accesso dei consiglieri comunali**

1. I consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della comunità hanno accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti dalla comunità, nonché ad ogni informazione, utile all'espletamento del mandato.
2. Per le finalità di cui sopra ai consiglieri comunali è garantito l'accesso agli uffici dell'ente, nel rispetto delle misure organizzative definite con il regolamento approvato dal consiglio dei sindaci.
3. In ogni caso le informazioni ed i documenti cui il consigliere ha accesso possono essere utilizzati esclusivamente nell'esercizio del mandato.  
Nei casi coperti da segreto d'ufficio, il consigliere ne è tenuto al rispetto, pena in caso contrario l'assoggettamento alle sanzioni, anche di natura penale, previste dalla legge.

#### **Art. 28 - Funzione di sindacato ispettivo dei consiglieri**

1. I consiglieri comunali dei comuni appartenenti al territorio della comunità hanno facoltà di presentare al consiglio dei sindaci, indirizzandole al presidente, interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni possono riguardare solo ed esclusivamente l'attività propria della comunità montana; in ogni altro caso saranno dichiarate inammissibili dal presidente.
3. Le interrogazioni e le interpellanze devono essere sottoscritte da almeno n. 12 consiglieri.
4. Le mozioni devono essere sottoscritte da un numero di consiglieri pari ad almeno il 10 % dei componenti l'assemblea.
5. Di norma il consiglio dei sindaci si riunisce una volta ogni trimestre per la trattazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

6. I sottoscrittori delle istanze di sindacato ispettivo hanno facoltà di partecipare alla seduta.
7. In caso di assenza di tutti i sottoscrittori di un'interrogazione, interpellanza o mozione il documento è dichiarato decaduto.
8. L'interrogazione, l'interpellanza e la mozione sono illustrate da uno dei sottoscrittori.
9. Ad interrogazioni ed interpellanze dà risposta il presidente della comunità o un componente del consiglio dei sindaci da lui delegato.
10. L'interrogazione non dà luogo a dibattito; uno degli interroganti ha facoltà di dichiararsi soddisfatto o meno della risposta avuta.
11. L'interpellanza può dare luogo a dibattito, nel quale hanno titolo ad intervenire solo i membri del consiglio dei sindaci; uno degli interpellanti ha facoltà di intervenire a conclusione del dibattito, con possibilità di replica del presidente.
12. La mozione dà luogo a dibattito con le modalità di cui al comma 11 ed è altresì sottoposta a votazione da parte del consiglio dei sindaci.

## **TITOLO V ORGANIZZAZIONE**

### **Art. 29 - Principi informativi dell'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'attività gestionale**

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi e l'attività gestionale si ispirano ai seguenti principi e criteri:
  - di efficacia interna ed esterna;
  - di efficienza tecnica e di efficienza comportamentistica;
  - di economicità;
  - di equità;
  - di professionalità, di flessibilità, e di responsabilizzazione del personale;
  - di separazione delle competenze tra apparato burocratico ed apparato politico nel quadro di un'armonica collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi individuati dal secondo.
2. La comunità montana promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale, mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione, l'aggiornamento professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

### **Art. 30 - Principio di distinzione delle competenze**

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi si informa al principio della distinzione delle competenze, per cui agli organi politici o di governo competono solo ed esclusivamente funzioni di indirizzo e funzioni di controllo sul conseguimento degli obiettivi, mentre agli organi non politici fanno capo le competenze gestionali.
2. Agli organi politici compete più in particolare:
  - a) l'attività di programmazione e di indirizzo, attraverso la definizione degli obiettivi;
  - b) l'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi avvalendosi dei servizi di controllo interno.
3. Ai dirigenti competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

### **Art. 31 - Segretario della comunità**

1. La comunità montana ha un segretario titolare, dirigente iscritto in apposito Albo regionale.
2. Il segretario rappresenta il vertice dell'apparato amministrativo dell'ente e ne garantisce l'unitarietà di indirizzo amministrativo.
3. Il segretario svolge inoltre compiti di supporto del presidente e del consiglio dei sindaci nella definizione di piani, programmi, obiettivi e strategie dell'ente.
4. Al segretario compete altresì:
  - a. partecipare alle sedute del consiglio dei sindaci e dell'assemblea dei consiglieri;
  - b. svolgere funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti,
  - c. rogare i contratti nei casi consentiti dalla legge;
  - d. esprimere il parere di legittimità sulle proposte di atti di competenza degli organi di governo relativamente agli atti proposti da servizi al cui vertice non sia preposto un dipendente dotato di qualifica dirigenziale.
5. I regolamenti dell'ente o il presidente, con proprio motivato atto, possono attribuire ulteriori competenze al segretario nel rispetto del principio della distinzione tra politica e gestione e delle competenze proprie dei dirigenti.
6. Il segretario può partecipare, previo accordo con l'Amministrazione, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne.

### **Art. 32 - Dirigenti**

1. I dirigenti sono titolari dell'esercizio delle competenze di natura gestionale e sono datori di lavoro ad ogni effetto di legge.
2. Essi devono tendere, nelle loro azioni, al conseguimento degli obiettivi individuati dagli organi di governo perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza nella legalità e più in generale all'attuazione dei criteri informativi di cui all'art. 29.
3. L'attività dei dirigenti deve essere volta anche alla semplificazione dell'attività amministrativa, superando l'aggravamento del procedimento e tendendo a garantire il risultato più idoneo nel minor tempo possibile.
4. Essi rispondono della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.
5. I dirigenti concorrono in modo propositivo alla definizione di programmi, piani, obiettivi e strategie con il coordinamento del segretario dell'ente attraverso una procedura negoziata di definizione degli obiettivi.

### **Art. 33 - Conferenza dei dirigenti**

1. E' istituita la conferenza dei dirigenti, presieduta dal segretario dell'ente.
2. La conferenza ha funzioni propositive e consultive nei confronti del presidente e del consiglio dei sindaci.
3. Essa rappresenta altresì uno strumento ulteriore teso a garantire l'uniformità ed accelerazione delle procedure ed il coordinamento dei responsabili.
4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può attribuire alla conferenza anche funzioni di amministrazione attiva.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE**

### **Art. 34 - Forme di cooperazione**

1. La comunità montana può attivare forme di cooperazione con altre comunità montane e in generale con altri Enti o associazioni anche a livello internazionale.
2. La cooperazione può avere natura istituzionale e gestionale.
3. Le forme, modalità e condizioni della cooperazione sono definite in apposite convenzioni approvate dal consiglio dei sindaci a maggioranza assoluta dei componenti.
4. La convenzione può anche prevedere organi comuni con funzioni di indirizzo e verifica dell'attuazione della convenzione.
5. La convenzione rappresenta strumento anche per la costituzione di uffici comuni.
6. L'ufficio comune opera per conto di due o più comunità montane od altri enti locali.
7. Nella fattispecie di cui al comma 5 la convenzione individua competenze dell'ufficio, risorse assegnate, oneri dei diversi enti ed ogni altra modalità di organizzazione e funzionamento, ferma restando l'imputazione degli atti all'ente per conto del quale sono assunti.

### **Art. 35 - Regolamenti**

1. La comunità montana emana regolamenti nelle materie a essa demandate dalla legge o dallo statuto e in tutte le altre di competenza.
2. La potestà regolamentare della comunità montana è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello statuto.
3. Nella formazione dei regolamenti possono essere richieste consulenze a tecnici esperti in materia, nonché consultati soggetti rappresentativi della società civile.
4. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio in allegato alla deliberazione di approvazione, con le modalità vigenti in materia di pubblicazione degli atti deliberativi.
5. Essi sono accessibili, in qualunque tempo, a chiunque intenda consultarli, nonché riproducibili, senza alcuna formalità.

### **Art. 36 - Norme transitorie**

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni o integrazioni entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua affissione all'albo pretorio; lo statuto è inoltre pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, con oneri a carico della Regione.
2. I regolamenti restano in vigore, per quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.